


In ultimo una considerazione relativa ai casi in cui è possibile fare ricorso alla produzione di una documentazione semplificata. Nelle more dell'eventuale definizione delle integrazioni e semplificazioni che, ai sensi dell'articolo 3 del citato D.P.C.M., possono essere decise dalla Regione Marche "previo accordo con la direzione regionale del Ministero...", non ci si può esimere dall'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. e quindi la relazione paesaggistica dovrà essere prodotta in forma integrale così come definita nell'allegato.

Nelle "Note per la compilazione della scheda", pubblicate anch'esse sulla G.U., vengono elencati i casi nei quali - sic et simpliciter - è consentita la produzione della documentazione semplificata.

Come definisce la richiamata norma tutte le autorizzazioni paesaggistiche inoltrate e/o inviate alla Scrivente dovranno essere corredate della relazione paesaggistica.

Quanto sopra allo scopo di rendere al richiedente cittadino un servizio più rapido ed incisivo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Giangiacomo Martines



LG



Ministero per i Beni
e le Attività Culturali


SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DELLE MARCHE - ANCONA



ANCONA

24 OTT. 2006

Ancona,
Alla Regione Marche
A tutte le Province
A tutti i Comuni



Prot. N. 16170 Allegati _____

Invia al Foglio del _____
Data _____ Sex: _____ N. _____

Oggetto: Indicazioni procedurali connesse all'applicazione del disposto del DPCM 12/12/2005.
Relazione paesaggistica

Premesso che con nota n° 4113 del 16 marzo 2006 si segnalava a codesti Enti in indirizzo l'avvenuta pubblicazione sulla G.U. n° 25 del 31/1/2006 del D.P.C.M. 12/12/2005, con l'entrata in vigore del provvedimento normativo in oggetto pare, alla Scrivente, nello spirito di collaborazione, a mente la circostanza fattuale che le istanze inoltrate dalle Amministrazioni a far data dal 31/7/2006 devono essere corredate della relazione paesaggistica, di dover segnalare quanto appresso.

A giudizio della Scrivente nel corpo del provvedimento di autorizzazione paesaggistica deve essere contenuta la esplicitazione sostanziale e non formale delle motivazioni che inducono a ritenere l'intervento proposto paesaggisticamente compatibile con il bene immobile oggetto di tutela.

Resta altresì inteso che la relazione paesaggistica sarà trasmessa in originale, unitamente alla consueta documentazione, come elemento fondamentale per l'espressione del parere di competenza, atto, circostanza a tutti nota, di natura endoprocedimentale.

Opportuno è aggiungere che il mancato invio della relazione paesaggistica determinerà la necessità dell'integrazione documentale e che, solo dall'avvenuto completamento della stessa ottenutosi per vie formali, decorrerà il termine per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 159 comma 3 del D. Lgs n° 42/2004, così come integrato dal D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 157.

Nel caso in cui invece i contenuti della relazione paesaggistica (documentazione fotografica; grafica; relazioni specialistiche - botanico-geologo, ecc.; renderings; fotomontaggi; ecc.) di fatto venissero ritenuti insufficienti o non idonei per la comprensione delle trasformazioni che si intende operare sul bene oggetto della tutela sarà necessario procedere all'invio dell'integrazione documentale; dall'avvenuto completamento della documentazione decorrerà il termine per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 159 comma 3 del D. Lgs n° 42/2004, così come integrato dal D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 157.